



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

PEC

Spett.li

**Istituti di specializzazione in Psicoterapia**  
in persona dei rispettivi l.r.p.t.

**Oggetto:** Disposizioni in merito alla proroga del periodo di espletamento del tirocinio per gravi motivi di salute di allievi iscritti presso gli Istituti riconosciuti ai sensi del D.M. n. 509/98, e per esigenze di assistenza a familiari.

In considerazione delle numerose istanze di chiarimento pervenute in merito alla possibilità di ottenere la proroga oppure forme di agevolazione nell'espletamento del tirocinio, con particolare riferimento alle ipotesi di gravi motivi di salute dell'allievo, nonché alle situazioni in cui lo stesso sia chiamato ad assistere familiari affetti da patologie di particolare gravità, attualmente disciplinate, quanto alla sospensione, dalla Circolare n. 16644 del 15.05.2019, si segnala quanto segue.

La Commissione Tecnico Consultiva, da ultimo costituita con d.m. 19 settembre 2024 prot. 1590, nella seduta del 19 gennaio 2026, nel solco di quanto già definito nella seduta del 20 ottobre 2025, ha inteso proporre la *“concessione di una proroga del periodo di tirocinio, in alternativa alla sospensione dell'intero anno formativo, esclusivamente nei casi in cui l'impedimento derivi da gravi e documentati motivi di salute dell'allievo, oppure sia connesso a esigenze di assistenza a familiari nei confronti dei quali l'allievo rivesta lo status di caregiver ai sensi della legge n. 104/1992 o di normativa speciale equiparata”*.

Pertanto, ritenendo condivisibile quanto proposto dalla CTC, si riportano di seguito le condizioni in presenza delle quali si ritiene possa trovare accoglimento l'indicata proroga, ad integrazione e specificazione della Circolare n. 16645 del 15.05.2019 avente ad oggetto *“Sospensione corso di specializzazione per motivi di salute/gravi motivi”*.

E' stabilito che, nei casi non riconducibili ai presupposti normativi sopra indicati, resti applicabile l'istituto della sospensione del corso per gravi motivi di salute, secondo quanto chiarito dalla disciplina ministeriale vigente.

La predetta proroga viene fissata nella durata massima non superiore a due mesi decorrenti dalla conclusione dell'anno formativo di riferimento, ritenuto congruo al fine di consentire il recupero delle ore residue di tirocinio senza pregiudizio per la qualità della formazione e per la regolare progressione didattica.

In tali casi, onde garantire la finalità prevista dall'art. 10 Reg. 509/98 tramite cui è consentito al consiglio dei docenti il controllo delle attività svolte dagli allievi, e nello specifico il *“conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica”*, gli esami annuali dovranno essere differiti ad una sessione straordinaria successiva al completamento delle ore di tirocinio, subordinando in ogni caso la promozione all'anno successivo al completamento integrale del monte ore di tirocinio oggetto di proroga ed al superamento dell'esame relativo all'anno formativo prorogato, da sostenersi dunque esclusivamente dopo la conclusione del recupero.

Il Referente della pratica: dott. Domenico Razza



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra illustrate, l'allieva/o non potrà essere iscritta/o al successivo anno formativo, anche nel caso in cui avesse già iniziato a svolgere le relative ore di didattica e/o di tirocinio, le quali ultime dovranno in ogni caso essere certificate dalle strutture in modo distinto specificando gli anni formativi di riferimento.

Rimane fermo che la valutazione della documentazione sanitaria o assistenziale prodotta a supporto delle istanze di proroga è rimessa alle Scuole, sotto la propria responsabilità, senza intervento valutativo da parte del Ministero o della Commissione sui singoli casi.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

*Prof. Massimo Miscusi*

Il Referente della pratica: dott. Domenico Razza